

**N. R.G. 5753/2018**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5753/2018**

tra

**POSTE ITALIANE SPA**

Attrice opponente

e

**TEDOLDI CRISTINA  
PIERARISTIDE TEDOLDI  
OLIVIERO TEDOLDI**

convenuti

Oggi **17 giugno 2021** ad ore 12 sono comparsi:

Per POSTE ITALIANE SPA l'avv. OCONE VINCENZO.

Per TEDOLDI CRISTINA l'avv. PEDRETTI PAOLO.

Per PIERARISTIDE TEDOLDI l'avv. PEDRETTI PAOLO

Per OLIVIERO TEDOLDI l'avv. PEDRETTI PAOLO

Le parti precisano le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c..

Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

L. Lentini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5753/2018** promossa da:

**POSTE ITALIANE SPA** (C.F. 97103880585), con il proc. dom. avv. **OCONE VINCENZO**,

attrice opponente

contro

**TEDOLDI CRISTINA** (C.F. TDLCS767P46A569I), con il proc. dom. avv. **PEDRETTI PAOLO**,  
VIALE DELLA STAZIONE 59 25122 BRESCIA

**PIERARISTIDE TEDOLDI** (C.F. TDLPRS74D15B157X), con il proc. dom. avv. **PEDRETTI PAOLO**,  
VIALE DELLA STAZIONE 59 25122 BRESCIA

**OLIVIERO TEDOLDI** (C.F. TDLLVR39L14A569Z), con il proc. dom. avv. **PEDRETTI PAOLO**,  
VIALE DELLA STAZIONE 59 25122 BRESCIA

convenuti



## CONCLUSIONI

### Per parte opponente:

“**nel merito:** *accertare e dichiarare* che – **in applicazione del D.M. 13.6.1986** – le somme dovute da Poste Italiane S.p.A. ai signori Tedoldi Cristina, Tedoldi Pieraristide e Tedoldi Oliviero risultano essere esclusivamente quelle calcolate secondo i tassi di interesse ivi specificati, così come quantificate dalla Società opponente nell'allegato **doc. n. 3** e quindi l'importo complessivo di **€ 10.053,68**,

conseguentemente, *accertare e dichiarare* infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento nei confronti di Poste Italiane S.p.A., pertanto, *dichiarare inefficace e/o revocare e/o annullare* il decreto ingiuntivo n. 568/2018 opposto e *condannare* i signori Tedoldi Cristina, Tedoldi Pieraristide e Tedoldi Oliviero alla restituzione della maggior somma già corrisposta da Poste Italiane S.p.A..

**In ogni caso**, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

**In via istruttoria:** ci si oppone fin da ora alle avverse istanze istruttorie, con riserva di ulteriori produzioni, deduzioni ed articolazione dei mezzi istruttori nelle successive memorie *ex art. 183 c. 6 c.p.c.*”.

### Per parte convenuta

“**Nel merito, in via principale, contrariis reiectis**, rigettata integralmente l'opposizione proposta perché improcedibile, comunque infondata in fatto e in diritto:

a) confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che la società Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, è debitrice nei confronti dei sig.ri Tedoldi Cristina, Tedoldi Pieraristide e il sig. Tedoldi Oliviero della somma di euro 16.891,14 (sedecimilaottocentonovantuno//14) e delle spese della procedura monitoria, ovvero delle diverse somme accertate nel corso del giudizio, anche ritenute di Giustizia, per il rimborso dei buoni postali fruttiferi di cui ai docc. nn. 1 - 2, ricorso monitorio, per l'effetto condannando la società Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pronto pagamento in favore dei sig.ri Tedoldi Cristina, Tedoldi Pieraristide e Tedoldi Oliviero delle somme tutte accertate come dovute per i citati titoli, ovvero anche a titolo risarcitorio, o di quelle ritenute diverse e/o di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

#### **In via subordinata:**

b) Nella denegata ipotesi in cui l'III.mo Tribunale ritenga di non accogliere la domanda formulata in via principale, condannare in ogni caso la società Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pronto pagamento in favore dei sig.ri Tedoldi Cristina, Tedoldi Pieraristide e Tedoldi Oliviero della somma di euro 10.053,68 (diecimilacinquantatre//68), ovvero della somma accertata come dovuta per i citati titoli, o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

#### **In ogni caso:**

c) condannarsi l'attrice opponente alla rifusione delle spese di lite tutte.

#### **In via istruttoria:**

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e di indicare testi nei termini di legge, ed in particolare nel rispetto del secondo e del terzo termine di cui alle memorie *ex art. 183, co. VI c.p.c.*”.



## CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente controversia verte sulla corretta quantificazione del rendimento dei due buoni fruttiferi postali prodotti in sede monitoria (doc. 1-2) dai convenuti sig.ri Tedoldi: più precisamente, come chiarito dalle parti all'odierna udienza, l'oggetto della contesa è circoscritto alla determinazione dell'ammontare delle somme dovute dall'emittente nella terza decade di durata del titolo, somme che nella prospettiva dell'opponente sarebbero inferiori di circa sei mila euro rispetto all'importo ingiunto.

Tale differenza deriverebbe, in tesi, dalla necessità di applicare anche alla "terza decade" il tasso di rendimento annuo del 12% applicato dalle parti nel periodo immediatamente precedente (dal sedicesimo fino al ventesimo anno di durata del rapporto), a dispetto delle originarie indicazioni dei titoli (lire 258.150 e lire 129.075 "*per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30esimo anno solare successivo a quello di emissione*"), stante il combinato disposto dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (testo unico in materia postale) e delle previsioni del d.m. 13.6.1986, inclusa la tabella ivi allegata, nelle formulazioni rispettivamente vigenti *pro tempore*.

2. La decisione della controversia non esige valutazioni in punto di fatto (le circostanze sono pacifiche tra le parti), ma la soluzione di mere questioni in diritto, peraltro largamente affrontate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, finanche a sezioni unite, nell'ambito di un contenzioso qualificabile oramai come "seriale": nonostante quanto sopra richiamato, pare utile fornire qualche notazione di carattere generale al riguardo.

In primo luogo, come è stato sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, è evidente come la materia del risparmio postale fosse (e sia tuttora) retta da una disciplina speciale *sui generis*,



significativamente autonoma rispetto a quella in tema di strumenti finanziari, dotata di una maggiore organicità.

Non è poi revocabile in dubbio la qualificazione dei buoni fruttiferi postali nell'ambito dei documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), dato oramai acquisito dalla giurisprudenza, al pari della piena legittimità della soggezione dell'investitore al peculiare meccanismo con cui il Ministero competente può, sostanzialmente d'imperio, modificare unilateralmente i tassi di interesse del rapporto (sotto questo profilo l'impostazione di Corte Cost. 303/88 va adeguata all'evoluzione dell'ordinamento, che oramai contempla diverse rilevanti ipotesi di poteri speciali esercitabili dalla parte pubblica all'interno di rapporti governati pacificamente dal diritto comune, come il *golden power* previsto dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21).

Detto meccanismo, recentemente ricondotto da S.U. 11/02/2019 n. 3963 nell'alveo applicativo dell'art. 1339 c.c. , non pare censurabile né sotto un profilo strettamente giuridico, atteso che i regolamenti governativi e ministeriali sono a tutti gli effetti "fonti" del diritto, né da un punto di vista equitativo (o economico se si preferisce), considerato come si discuta di strumenti di investimento (i) sostanzialmente *risk-free* (a meno di non volere ipotizzare scenari catastrofici per l'economia nazionale), (ii) connotati da una "solida" controparte pubblica e (iii) caratterizzati dalla compresenza di facoltà di diritto privato e potestà imperative, in parte giustificate dalle finalità della raccolta, nella prospettiva dell'apparato statale, che ricordano da vicino le esigenze di finanziamento sottese agli strumenti di debito pubblico.

In un siffatto contesto non deve affatto sorprendere che l'andamento delle variabili di politica economica possa (*rectius* "potesse") ripercuotersi, tramite l'esercizio da parte dell'emittente del potere previsto dall'art. 173 Cod. Post., anche a detrimento del risparmiatore, il quale è sì parte



di un rapporto di durata che diventa inevitabilmente esposto alle oscillazioni dei tassi di interesse e alle scelte di politica monetaria degli enti competenti, ma risulta al contempo al riparo dal principale dei rischi che caratterizzano i titoli *lato sensu* obbligazionari, vale a dire quello di insolvenza della controparte (fattore che non può essere completamente trascurato nella individuazione della causa in concreto del contratto).

Poste queste premesse generali, il rigetto dell'opposizione nel caso in esame, contraddistinto dalla sottoscrizione di due BFP della c.d. "serie Q/P", deriva dalle seguenti considerazioni:

- l'art. 5 del d.m. 13.6.1986, che disciplina la serie in questione, richiama le modalità di indicazione della "*misura dei nuovi tassi*" e, parimenti, l'art. 173 Cod. Post fa riferimento alle "*variazioni del saggio d'interesse*";
- i timbri apposti, in conformità al d.m. 13.6.1986, sulla parte posteriore dei BFP azionati in giudizio recano in modo puntuale i nuovi tassi di interesse, espressamente applicabili fino al 20esimo anno del rapporto, coincidenti con quelli riportati nella tabella allegata al citato d.m., ma non modificano gli importi stabiliti in misura fissa (rispettivamente lire 258.150 e lire 129.075, impropriamente definiti in atti "rendite") per ogni bimestre successivo, fino alla scadenza del titolo (sarebbe stato sufficiente a dirimere ogni dubbio aggiungere una riga relativa alla terza decade del rapporto, confermando il tasso del 12%);
- la tesi di parte opponente, secondo cui i predetti importi fissi andrebbero comunque ricalcolati sulla base del (più contenuto) tasso di interesse previsto fino al 20esimo anno (12%), come modificato in virtù dell'art. 5 del d.m. 13.6.1986, implicitamente basata sul principio di simmetria, non può, per quanto suggestiva, essere condivisa, poiché presuppone una interpretazione estensiva di norme aventi natura eccezionale, oltrech  speciale, rispetto



alle quali è doveroso configurare spazi applicativi circoscritti all'ambito puntuale previsto dalle disposizioni esaminate.

3. Conclusivamente, in linea con il consolidato orientamento di questo Tribunale (*ex multis* Trib. Brescia, 3.9.2020), confermato dalla Corte di Appello (*cf.* App. Brescia, 25.10.2019), l'opposizione va dunque ritenuta infondata.

Le spese di lite seguono alla soccombenza dell'opponente e si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., avuto riguardo ai parametri medi per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame, tenuto conto anche del modulo decisionale semplificato con cui è stata definita la causa..

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando *ex art. 281 sexies* c.p.c., ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- RIGETTA, in quanto infondata, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 568/2018.
- CONDANNA l'opponente POSTE ITALIANE S.P.A. a pagare in favore dei convenuti CRISTINA TEDOLDI, PIERARISTIDE TEDOLDI E OLIVIERO TEDOLDI, in solido tra loro, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso a Brescia il 17.6.2021 con sentenza pronunciata *ex art. 281 sexies* c.p.c. allegata al verbale di udienza.

Il giudice

Lorenzo Lentini

